

Wasserman c. Russia (2)

Requisiti per stabilire l'efficacia, l'adeguatezza o l'accessibilità di un ricorso ai sensi dell'art. 13: l'azione in risarcimento deve essere trattata entro un termine ragionevole; il risarcimento deve essere pagato prontamente, generalmente non più tardi dei sei mesi dalla data in cui la decisione che assegna il risarcimento diviene esecutiva; le norme procedurali che governano un'azione in risarcimento si devono adattare al principio di equità garantito dall'Articolo 6 della Convenzione; le disposizioni riguardanti le spese processuali non devono imporre un onere eccessivo sui ricorrenti nel caso in cui la loro azione sia fondata; il risarcimento, nel *quantum*, non deve essere sproporzionato rispetto ai risarcimenti decisi dalla Corte in cause simili.

La mancata soddisfazione di una pretesa risarcitoria suscettibile di esecuzione può costituire violazione dell'art. 1 Prot. 1 della Convenzione in quanto indebita interferenza nel diritto al pacifico godimento dei propri beni.

I procedimenti di esecuzione devono essere considerati una parte integrante della "processo" ai sensi dell' Articolo 6 della Convenzione.

Fatto:

Il Sig. Kim Wasserman (il ricorrente), residente in Israele, nel gennaio del 1998 si recò in Russia. Attraversando il confine, alla dogana, omise di dichiarare un certo importo in contanti; di conseguenza l'ufficio doganale sequestrò il suo denaro. Il sig. Wasserman, al fine di ottenere la restituzione di quanto sottrattogli, adì i tribunali russi.

Il 30 luglio 1999 la Corte distrettuale di Khostinskiy di Sochi ordinò che fosse rimborsata al richiedente una somma pari a 1.600 dollari degli Stati Uniti (USD), da versare sul conto bancario dello stesso in Israele. Nei successivi gradi di giudizio la sentenza fu confermata (decisione della Corte distrettuale del 15 febbraio 2001).

Il 10 aprile 2001 la Corte distrettuale emise un ordine di esecuzione della sentenza e lo spedì al servizio degli ufficiali giudiziari di Mosca. Il 30 ottobre 2001 gli ufficiali giudiziari di Mosca rispedirono tale documento a Sochi, per ragioni poco chiare.

Dopo aver atteso inutilmente per più di un anno che la sentenza in proprio favore fosse eseguita, il sig. Wasserman si rivolse alla Cedu (ricorso n. 15021/02).

In tale occasione la Corte stabilì che le difficoltà di carattere logistico, che lo Stato convenuto asserì essere alla base del proprio inadempimento, non potevano essere considerate come una valida scusa per non onorare un debito derivante

da sentenza. Pertanto ritenne fondato il ricorso, riscontrando una violazione dell'art. 6 § 1 della Convenzione (diritto ad equo processo) e dell'art. 1 prot. 1 (diritto al pacifico godimento della proprietà). La Corte assegnò al ricorrente un ristoro relativo ai danni morali patiti e agli interessi sulle somme non recepite, ma respinse la richiesta di condannare la Russia al pagamento dell'importo insoluto perché considerò che l'obbligo del Governo di eseguire la sentenza in questione non era ancora estinto e che il ricorrente era ancora abilitato a recuperare il suo credito tramite rimedi di diritto interno.

Con lettera del 17 maggio 2005, il Ministero delle Finanze informò il sig. Wasserman che non avrebbe eseguito la sentenza perché la decisione della Corte distrettuale del 15 febbraio 2001 recava un'ortografia errata di una lettera nel suo nome patronimico e perché il dispositivo della sentenza aveva designato erroneamente il debitore come il "Consiglio Principale d'amministrazione di Stato della Tesoreria Federale" (il nome corretto dell'entità non contiene la parola "di Stato").

Con decisione del 5 ottobre 2005, la Corte distrettuale corresse l'errore di compilazione nella decisione del 15 febbraio 2001. Il 3 ottobre 2006 l'importo di USD 1.569 fu accreditato sul conto bancario del ricorrente in Israele.

Il sig. Wasserman adì nuovamente l'autorità giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento del danno patito a causa dell'eccessiva durata dell'esecuzione delle sentenze emesse in suo favore.

Il 22 febbraio 2007 la Corte distrettuale di Zamoskvoretskiy constatò che effettivamente vi era stata violazione del diritto del ricorrente ad un processo equo entro un termine ragionevole, e stabilì che a quest'ultimo andasse corrisposto un equo risarcimento da parte del Ministero delle Finanze, quantificato, considerate le specifiche circostanze della causa, in 8.000 rubli russi (pari a meno di 250 Euro, meno di 50 Euro per anno di ritardo), somma di gran lunga inferiore rispetto alle richieste dell'attore.

Ritenendo il ristoro ottenuto insufficiente ed irrisorio, il sig. Wasserman, con ricorso n. 21071/05, si rivolse nuovamente alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

Diritto:

Il ricorrente lamenta innanzitutto la mancata esecuzione della sentenza emessa in suo favore dalla Corte Europea nel 2002.

Il Governo Russo ha eccepito preliminarmente l'incompetenza della Corte ad esaminare il ricorso, giacché l'art. 46 § 2 della Convenzione demanda al "Comitato dei Ministri" il controllo sull'esecuzione delle sentenze della Cedu.

La Corte, pur ammettendo di non essere competente a verificare se una Parte Contraente ha assolto agli obblighi imposti da una delle proprie sentenze, chiarisce che ciò non vuole dire che le misure prese da un Stato convenuto nella fase post-sentenza ricadano fuori dalla propria giurisdizione. Non c'è nulla, infatti, che impedisce alla Corte di esaminare una richiesta successiva ad una prima statuizione che sollevi un nuovo problema non deciso dalla sentenza originale. Nel contesto specifico di una violazione continuata di un diritto della Convenzione in seguito all'adozione di una sentenza con la quale si riscontrava la violazione di tale diritto in riferimento ad un certo periodo di tempo, non è insolito per la Corte di esaminare una seconda richiesta riguardante la violazione dello stesso diritto con riferimento ad un periodo successivo.

La Corte osserva che la causa n. 15021/02 riguardava la mancata esecuzione, da parte delle autorità russe, della sentenza della corte di Sochi del 30 luglio 1999, mentre il presente ricorso, depositato l'8 giugno 2005, è in riferimento al periodo posteriore alla sentenza della Cedu del 18 novembre 2004. La Corte osserva inoltre che la sentenza della corte di Sochi del 30 luglio 1999, corretta il 15 febbraio 2001, è stata infine eseguita nel 2006, ovvero circa due anni dopo l'emissione della sentenza relativa al ricorso n. 15021/02. In virtù di tali considerazioni la Corte stabilisce la propria competenza a trattare il ricorso.

Il sig. Wasserman lamenta inoltre l'assenza di un ricorso effettivo a livello nazionale volto all'ottenimento del risarcimento dei danni derivanti dall'eccessiva durata del processo, ex art. 13 della Convenzione, problema che non era stato sollevato nella causa n. 15021/02.

Queste questioni, a parere della Cedu, non riguardano le misure adottate nell'adempimento di una sentenza della Corte e ricadono fuori dalla supervisione esercitata da parte del Comitato di Ministri. La Corte ha perciò competenza *rationae materiae* nel caso di specie.

La Corte ribadisce che decisioni o misure favorevoli al ricorrente non sono in principio sufficienti per spogliarlo del suo status di "vittima" a meno che le autorità nazionali non abbiano, espressamente o in sostanza, riconosciuto di aver compiuto una violazione della Convenzione. In questo tipo di cause, inoltre, la questione dello status di vittima è collegato alla questione più generale dell'esistenza di un'efficace via di ricorso interna.

A tal proposito, il ricorrente lamenta l'inesistenza, nell'ordinamento giuridico russo, di una via di ricorso effettiva, ai sensi dell'art. 13 della Convenzione, per porre rimedio ai ritardi nell'esecuzione delle sentenze. Il Governo nega tale affermazione, sostenendo che il sig. Wasserman stesso avesse avuto accesso a procedimenti per il risarcimento del danno lamentato innanzi alle corti di Mosca. Il ricorrente, a sua volta, ribatte che la nozione di "via di ricorso nazionale effettiva" implica non solo la possibilità di istituire procedimenti giudiziari ma anche una pronta esecuzione delle sentenze. Una eccessiva durata dei procedimenti di esecuzione dovrebbe essere considerata, pertanto, come una violazione del diritto del ricorrente ad una via di ricorso nazionale effettiva.

Come la Corte ha sostenuto in molte occasioni, un ricorso, per rispettare i canoni di cui all' art. 13, deve essere "effettivo" sia in diritto che nella pratica; deve cioè sia ostacolare la violazione addotta sia rimediare alle situazioni concrete, o ancora offrire un risarcimento adeguato per una qualsiasi violazione già verificatasi. Nelle cause riguardanti l'eccessiva durata del procedimento la migliore soluzione in termini assoluti è indiscutibilmente la prevenzione. La Corte ha affermato in molte occasioni che l'art. 6 § 1 impone agli Stati Contraenti il dovere di organizzare i propri sistemi giudiziari in modo tale che le proprie corti possano soddisfare tutti requisiti predeterminati dalla norma, incluso l'obbligo di trattare le cause entro un termine ragionevole. Gli Stati possono anche scegliere, comunque, di predisporre soltanto un mezzo di ricorso di tipo compensativo, senza che questo sia considerato automaticamente come inefficace. Dove è disponibile, nell'ordinamento giuridico nazionale tale via di ricorso compensativa, la Corte deve lasciare allo Stato un margine ampio di valutazione perché coordini il mezzo giurisdizionale predisposto al suo proprio ordinamento giuridico e alle sue tradizioni.

La Corte ha identificato i seguenti requisiti per stabilire l'efficacia, l'adeguatezza o l'accessibilità di un ricorso:

- l'azione in risarcimento deve essere trattata entro un termine ragionevole;
- il risarcimento deve essere pagato prontamente, generalmente non più tardi dei sei mesi dalla data in cui la decisione che assegna il risarcimento diviene esecutiva;
- Le norme procedurali che governano un'azione in risarcimento si devono adattare al principio di equità garantito dall'Articolo 6 della Convenzione;
- Le disposizioni riguardanti le spese processuali non devono imporre un onere eccessivo sui ricorrenti nel caso in cui la loro azione sia fondata;
- il risarcimento, nel *quantum*, non deve essere sproporzionato rispetto ai risarcimenti decisi dalla Corte in cause simili;

La Corte ribadisce che i procedimenti di esecuzione devono essere considerati una parte integrante della "processo" ai sensi dell' Articolo 6 della Convenzione. Segue che i principi sopra sviluppati nel contesto di cause concernenti la lunghezza di procedimento sono applicabili anche alla fase esecutiva.

Come notato dalla Corte, non c'è via di ricorso nell'ordinamento giuridico russo che avrebbe potuto accelerare l'esecuzione di una sentenza contro un'autorità Statale, perché gli ufficiali giudiziari non hanno il potere di costringere lo Stato a rimborsare il debito derivante da sentenza, né la legge russa prevede una via di ricorso compensativa e speciale per doglianze che scaturiscano da una lunghezza eccessiva dei procedimenti di esecuzione.

La Corte approda dunque alla conclusione che, nel caso di specie, la possibilità di ottenere un congruo risarcimento del danno non era nella pratica concreta, come richiesto dalla giurisprudenza della Convenzione. La Corte nota, inoltre, che la durata globale dei procedimenti riguardanti richiesta di risarcimento superò i due anni e mezzo, e che il risarcimento accordato dalla Corte distrettuale di Zamoskvoretskiy (pari a meno di 50 euro per anno di non-esecuzione) è manifestamente irragionevole. La Cedu afferma, dunque, che il ricorrente non ha avuto a disposizione una via di ricorso

effettiva per la sua doglianza, determinata dall'esecuzione tardiva della sentenza a suo favore. V'è stata perciò una violazione dell' Articolo 13 della Convenzione.

La responsabilità per i ritardi, inoltre, è imputabile alle autorità, perché i difetti addotti riguardano documenti ufficiali di una corte russa; anche dopo la correzione di tali banali errori di dattilografia, al Ministero delle Finanze occorre un anno per effettuare il pagamento. Da ultimo, la Corte osserva che l'importo intero del debito della sentenza non è stato ancora pagato al ricorrente, nonostante il fatto che la sentenza del 15 febbraio 2001 avesse disposto il pagamento dell' intero importo sul conto del ricorrente in Israele. Di conseguenza, il ricorrente, senza nessuna colpa da parte sua, ricevette un importo minore di quello assegnatoli nella sentenza del 30 luglio 1999, corretta il 15 febbraio 2001. Avendo riguardo alla propria giurisprudenza in materia, la Corte è del parere che, non adempiendo – per quasi due anni a partire dall'emissione della sentenza della Corte n. 15021/02 – alle disposizioni della sentenza esecutiva a favore del ricorrente, le autorità nazionali hanno violato il suo diritto ad un processo di ragionevole durata, impedendo, al contempo, che gli venisse corrisposto il denaro a lui spettante. Vi è stata, di conseguenza, violazione dell'art. 6 e dell'art. 1 Prot. 1 della Convenzione.

Equa soddisfazione:

In applicazione dell'art. 41 della Convenzione, la Corte assegna al sig. Wasserman la somma di € 4000 a titolo di equa riparazione. Al ricorrente vanno inoltre corrisposti € 1.200 a titolo di costi e spese.

Informazioni aggiuntive

- **Tipo di decisione:**Sentenza (Merito ed Equa Soddisfazione)
- **Emessa da:**Camera
- **Stato convenuto:**Russia
- **Numero ricorso:**21071/05
- **Data:**10.04.2008
- **Articoli:**6-1 , 13 , 34 , 35-3 , 41 , 46 , P1-1
- **Op. separate:**No